



PREFETTURA – U.T.G. DI POTENZA



COMUNE DI POTENZA



PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

PREFETTURA U.T.G. DI POTENZA

COMUNE DI POTENZA

ACTA S.P.A - AZIENDA PER LA CURA E LA TUTELA DELL'AMBIENTE

**AI FINI DELLA PREVENZIONE DI INFILTRAZIONI CRIMINALI NEL SETTORE
DELLA RACCOLTA, TRASPORTO, VALORIZZAZIONE E SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

La Prefettura U.T.G. di Potenza nella persona del Prefetto Dott. Michele Campanaro

Il Comune di Potenza nella persona del Sindaco Sig. Mario Guarente

A.C.T.A. S.p.A - Azienda per la Cura e la Tutela dell'Ambiente nella persona dell'Amministratore
Unico Avvocato Camillo Naborre

(di seguito denominate anche "Parti")

PREMESSO

- che si ritiene utile rafforzare la collaborazione tra la Prefettura di Potenza, il Comune di Potenza e Acta SpA, società *in house* del Comune di Potenza, responsabile della gestione dei rifiuti, al fine di prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavoro ovvero nelle prestazioni di servizio e forniture nella attività legate al ciclo di gestione dei rifiuti ed altri servizi complementari;

- che il Protocollo di legalità sancisce un comune impegno ad assicurare legalità e trasparenza nell'esecuzione delle attività legate al ciclo di gestione dei rifiuti, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di comportamenti illegali ed infiltrazioni mafiose, per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro. Il Protocollo rappresenta una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazioni criminali e di pratiche corruttive e concussive, nel settore dei contratti pubblici legati al ciclo dei rifiuti;

- che tale collaborazione, di carattere volontario è pienamente conforme alle linee di indirizzo emanate nella direttiva del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2010, improntata a valorizzare forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di gestione dei rifiuti;

- che ai sensi della citata direttiva le verifiche in tema di legalità vanno estese a tutti i soggetti che direttamente o indirettamente prendono parte alle filiere connesse con il ciclo di gestione dei rifiuti, tenendo conto che è stato riscontrato che le condotte illegali riguardano sia le fasi di aggiudicazione sia quelle successive, e che le verifiche condotte ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 devono essere svolte indipendentemente dall'importo contrattuale;

- che tra le attività imprenditoriali individuate come "sensibili" ai sensi dell'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012, vi sono quelle legate al ciclo di gestione di rifiuti:

- trasporto di materiali a discarica
- trasporto e smaltimento rifiuti

In tale ambito le attività riguardano i servizi di:

- raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani e assimilati
- raccolta differenziata (anche tramite isole o stazioni ecologiche)
- valorizzazione delle frazioni merceologiche di pregio
- spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche
- trattamento preliminare ed avvio al recupero o allo smaltimento
- pulizia dei parchi, giardini pubblici ed aree verdi aperte al pubblico, allo sgombero neve, alla disinfezione e derattizzazione.

- che l'approvazione del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Dl "Liquidità"), convertito in Legge 5 giugno 2020 n. 40, rafforza il sistema di prevenzione, stabilendo l'obbligo di inserimento nelle *white list* per tutte le società che intendono partecipare a gare pubbliche e svolgono "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e recupero dei materiali" e "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codici ATECO 38 e 39), indipendentemente dalle soglie di valore dell'appalto stabilite dal Codice Antimafia;

- che l'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito, clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara, laddove si stabilisce che: «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara»;

- che la medesima Legge 190/2012 introduce innovazioni in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici;

VISTI

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale", che disciplina, nella Parte Quarta, la normativa di settore relativa alla gestione dei rifiuti;

- la Direttiva del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2020 "Emergenza Covid-19. Monitoraggio del disagio sociale ed economico e attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi e di ogni forma di illegalità";

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

- il Nulla Osta del Gabinetto del Ministro dell'Interno, con nota n. 66689 del 30 settembre 2021.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Protocollo di legalità ha ad oggetto la prevenzione di comportamenti illegali ed il potenziamento del sistema di controlli nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nell'ambito delle attività legate al ciclo di gestione dei rifiuti, al fine di assicurare il preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza.

2. Il Protocollo ha altresì la finalità di promuovere le migliori pratiche di collaborazione finalizzate alla riduzione dei rischi ambientali e sanitari, alla valorizzazione dei rifiuti nell'ambito delle politiche per l'economia circolare.

3. La collaborazione dei soggetti istituzionali, la condivisione delle iniziative e l'esecuzione di attività congiunte, rafforzate attraverso il Protocollo, rappresentano le condizioni per assicurare la qualità dei servizi, sostenibilità e legalità al ciclo di gestione dei rifiuti.

4. Il Protocollo di legalità deve essere allegato alla documentazione di gara ed ai contratti stipulati di cui costituisce parte integrante e sostanziale e la sua espressa accettazione rappresenta condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture.

5. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta agli operatori economici, nei modi previsti nella *lex specialis* di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente Protocollo di legalità da parte del legale rappresentante dell'impresa/società, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.

Articolo 2

Impegni delle Parti

1. Le Parti si impegnano, ciascuna secondo il ruolo e le funzioni ad essa attribuite, a definire e porre in essere specifiche procedure affinché nella esecuzione delle attività di conferimento, raccolta, trasporto, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti siano assicurate:

- la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, attraverso l'estensione delle verifiche all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori, compresi quelli selezionati con appalti di lavori pubblici sotto soglia, in base alla normativa generale in tema di documentazione antimafia;
- il pieno rispetto della disciplina legislativa in materia di lavoro, regolarità contributiva ed assicurativa, ed attraverso il miglioramento delle condizioni di sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro e dei cantieri, per contrastare il lavoro sommerso nelle attività legate al ciclo dei rifiuti.

2. ACTA SpA in qualità di contraente e/o stazione appaltante prevede che negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito sia richiamato l'obbligo al rispetto del Protocollo di legalità e ciò costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione espressa del contratto, ed al riguardo dispone:

- a. che il Protocollo si applichi alle procedure di affidamento di cui alle determinazioni a contrarre ex art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e costituisca, con la sua accettazione da parte degli operatori economici, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;
- b. che l'accettazione del Protocollo di legalità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori di ACTA SpA avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.

3. ACTA SpA si impegna affinché tutti gli affidamenti ad imprese della filiera del ciclo dei rifiuti, compresi quelli a valle dell'aggiudicazione principale, siano subordinati alla acquisizione delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e si obbliga ad estendere gli impegni derivanti dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Legalità ai soggetti che assumano la veste di stazione appaltante in forza di rapporti convenzionali.

Per tutti i subcontratti che non si configurano come subappalti, l'aggiudicatario deve trasmettere ad ACTA SpA, congiuntamente alle informazioni previste all'art. 105 del D.Lgs 50/2016, anche certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Ai sensi dell'articolo 83-bis del Codice antimafia relativo ai "Protocolli di legalità", inserito dall'art. 3, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, l'applicazione delle disposizioni devono essere estese ai rapporti tra operatori economici privati che nell'ambito del ciclo di rifiuti rivestano il ruolo di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori.

4. ACTA SpA si impegna di inserire nei propri documenti contrattuali relativi ad affidamento o aggiudicazione le seguenti specifiche:

- a. clausola che ribadisca l'obbligo per le imprese aggiudicatrici o affidatarie di comunicare l'elenco delle imprese da esse coinvolte in qualità di sub-contraenti nelle forniture e nella erogazione di servizi o esecuzione di lavori;
- b. clausola che impegna ACTA SpA a comunicare alla Prefettura di Potenza l'elenco delle imprese di cui al precedente punto a., al fine di consentire le verifiche previste, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- c. clausola risolutiva espressa che consenta la automatica risoluzione del vincolo contrattuale in caso di mancata comunicazione;

5. Al Protocollo di legalità sono assoggettate tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi altra condizione o modalità di esecuzione. Fa eccezione l'acquisto di materiale di consumo di pronto reperimento fino all'importo complessivo di euro 5.000, riferite al trimestre e per singolo fornitore.

6. Le Parti si impegnano al costante aggiornamento delle "white list" istituite presso ogni Prefettura, ai sensi dell'art. 1, commi 52-57, legge n. 190 del 2012 (c.d. Legge Severino) e regolate dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013. Inoltre, il comma 2 del nuovo art. 83-bis equipara l'iscrizione nelle "white list" al rilascio dell'informazione antimafia, liberatoria per lo svolgimento delle attività, che, in tal caso, non deve essere richiesta.

7. Ai fini della prevenzione delle interferenze illecite, ACTA SpA, in qualità di contraente e/o stazione appaltante, s'impegna ad acquisire l'espressa accettazione, da parte di ciascuna società o impresa affidataria dell'esecuzione dei lavori, o di cui intenderà avvalersi per l'affidamento di servizi o la fornitura di materiali, dell'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia e di segnalare alla Prefettura qualsiasi tentativo di interferenza illecita, in qualsiasi forma esso si manifesti.

ACTA SpA si impegna a prevedere che tali obblighi siano inseriti sia nei contratti stipulati con l'appaltatore sia nei contratti stipulati da quest'ultimo con gli operatori economici della filiera delle imprese, e che la violazione sia espressamente sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c..

8. Fatte salve le competenze riservate a Regione e Comune in tema di autorizzazioni, vigilanza e controllo nel settore dei rifiuti, ACTA SpA si impegna a garantire il corretto flusso dei dati relativi alla raccolta, trasporto, valorizzazione e smaltimento, al fine di consentire l'efficace svolgimento delle attività di controllo e sorveglianza effettuate in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine, ACTA SpA si impegna ad inserire nei documenti di gara l'obbligo per gli aggiudicatari e affidatari di:

- a. fornire tempestivamente i dati relativi alla gestione dei rifiuti nei modi e nelle forme che saranno puntualmente indicate che prevedono l'utilizzo di sistemi informativi dedicati;
- b. di adeguare le comunicazioni agli standard informatici previsti da ACTA SpA, al fine di garantire agevole trasferimento dei dati e rapido utilizzo;
- c. garantire che tali disposizioni siano estese a subappaltatori e subcontraenti.

9. ACTA SpA si impegna a promuovere presso gli operatori economici aggiudicatari o affidatari di forniture, servizio lavori, il ricorso sistematico alle liste locali di disoccupazione e dei lavoratori in mobilità, allo scopo di contribuire alle politiche attive per il lavoro e promuovere l'assunzione e il reinserimento lavorativo di personale idoneo alle mansioni richieste.

Articolo 3

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

Con l'accettazione del presente Protocollo di legalità, l'operatore economico:

- a. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;



- b. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;
- c. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- d. dichiara di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
- e. dichiara, altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
- f. si impegna a segnalare ad ACTA SpA qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- g. si impegna a segnalare ad ACTA SpA qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
- h. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- i. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
- j. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di ACTA SpA;
- k. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subcontratti qualunque sia la natura e l'importo;
- l. si impegna a pretendere il rispetto dei contenuti del Protocollo anche dai propri subcontraenti ed, a tal fine, nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti dovrà essere inserita la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Protocollo, consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse o, se concesse, potranno essere ritirate.

Articolo 4 **Violazione del Protocollo di legalità**

- 1. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico di uno degli impegni assunti con l'accettazione del presente Protocollo di legalità, dichiarata all'esito di un procedimento di verifica che include il contraddittorio con l'interessato, saranno applicate le seguenti sanzioni:
 - a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto, fatta salva la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
 - b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;

c. la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.

2. ACTA SpA terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Protocollo di legalità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 5 **Comitato per la legalità nel settore dei rifiuti**

I sottoscrittori del Protocollo sono componenti del Comitato per la legalità nel settore dei rifiuti che, con cadenza semestrale, si riunisce al fine di esaminare l'applicazione del Protocollo di legalità, verificare la conformità dei contenuti del Protocollo con l'evoluzione delle disposizioni introdotte dal Codice dei contratti e dalla normativa sulla semplificazione amministrativa, monitorare e segnalare eventuali criticità, fornire indicazioni, chiarimenti ed integrazioni.

Qualora ritenuto utile, alle riunioni del Comitato potranno essere invitati a partecipare amministrazioni pubbliche, operatori economici pubblici e privati, associazioni datoriali e sindacali, esperti.

Le funzioni di segreteria organizzativa del Comitato sono affidate ad ACTA SpA che provvede all'organizzazione degli incontri, alla predisposizione di eventuale documentazione ed alla stesura e trasmissione dei verbali.

Articolo 6 **Facoltà di recesso**

Qualora le Parti giudichino che non si è ottemperato agli obblighi derivanti dal Protocollo di legalità o che siano stati tenuti comportamenti in contrasto con il principio di leale e reciproca collaborazione, potranno in ogni momento recedere dagli impegni assunti, previa comunicazione ai sottoscrittori.

Articolo 7 **Durata**


Il presente Protocollo ha validità biennale e sarà considerato rinnovato, per un periodo di pari durata, laddove non intervenga dichiarazione in senso contrario e motivata da uno dei sottoscrittori.

Potenza, li 14 dicembre 2021

Il Prefetto di Potenza
Michele Campanaro

Il Sindaco di Potenza
Mario Guarente

L'Amministratore Unico di ACTA SpA
Camillo Naborre



CV